

STATUTO
di
“ASSOCIAZIONE METEOTRIVENETO”
(M3V)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e natura

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del C.c., l'associazione denominata “Associazione MeteoTriveneto”, di seguito indicata con l'acronimo “M3V”.

M3V possiede un proprio logo, individuato dal consiglio direttivo, di cui mantiene tutti i diritti d'autore e intellettuali.

M3V è un'associazione senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale e apartitica che persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale mediante lo studio e la divulgazione dei fenomeni meteorologici e climatologici in genere che interessano la macroregione geografica italiana denominata “Triveneto” (individuata nelle regioni Veneto; Trentino – Alto Adige/SudTirolo; Friuli-Venezia Giulia) e dei loro effetti per le popolazioni e gli ecosistemi locali, la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente in relazione ai fenomeni di cui sopra.

Art. 2 - Durata

La durata di M3V è a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci e salvo scioglimento per uno dei motivi imposti dalla legge o dal presente statuto.

Art. 3 - Sede

M3V ha sede in Bassano del Grappa (Vi), Piazza Libertà n° 38.

M3V può organizzarsi sul territorio del Triveneto (come individuato al precedente punto 1) istituendo una sede operativa o sezioni locali, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 4 - Scioglimento

Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, M3V si scioglie quando sia divenuto impossibile il raggiungimento dei fini per i quali è stata costituita. In caso di scioglimento, cessazione od estinzione di M3V, l'assemblea dei soci delibererà la devoluzione dei beni residuali, dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO II
FINALITÀ

Art. 5 - Oggetto

L'oggetto dell'attività di M3V è costituito dai fenomeni, dagli eventi, dalle caratteristiche e dai processi meteorologici, climatologici, idrologici, glaciologici e dell'ambiente in genere che interessano il Triveneto (come individuato al precedente punto 1) e le aree adiacenti, con particolare riguardo alle realtà microclimatologiche e topoclimatologiche su scala locale.

Art. 6 – Scopi

Scopi di M3V, perseguibili anche e soprattutto con il supporto di mezzi informatici e di internet, sono:

- a. l'osservazione dei fenomeni oggetto dell'attività;
- b. lo studio di tali fenomeni, al fine di comprenderne la genesi, l'instaurarsi, l'evolversi e il dissiparsi;
- c. lo studio del clima in oggetto e dei suoi mutamenti;
- d. lo studio degli effetti dei fenomeni oggetto dell'attività sulla vita delle popolazioni e sugli ecosistemi naturali e antropizzati del Triveneto e delle aree adiacenti;
- e. la divulgazione delle conoscenze e delle informazioni e la promozione di attività educative e formative sull'oggetto dell'attività.

Art. 7 - Attività

Per raggiungere i propri scopi, M3V, avvalendosi anche del proprio spazio web (sito internet) e del proprio luogo di incontro e di discussione virtuale (forum):

- a. promuove, favorisce, sviluppa e organizza misure e osservazioni di qualsiasi natura sul proprio oggetto, incluse campagne osservative;
- b. raccoglie, elabora, archivia, divulga e pubblica dati, misure e osservazioni di qualsiasi natura sul proprio oggetto;
- c. promuove, favorisce, sviluppa, esegue e pubblica gli studi e i progetti relativi ai propri scopi;
- d. promuove, favorisce, organizza e conduce incontri, seminari, conferenze, convegni, dibattiti, corsi e lezioni ed altre attività educative e formative inerenti il proprio oggetto;
- e. pone in essere altre iniziative volte a richiamare l'interesse della pubblica opinione regionale sull'oggetto della propria attività;
- f. promuove e organizza attività educative e di formazione inerenti il proprio oggetto, inclusi viaggi ed escursioni di studio e campi di lavoro a scopo ricreativo, didattico e di ricerca, rivolte al tempo libero dei propri soci;
- g. promuove, sviluppa e stabilisce collaborazioni con altri enti o organizzazioni pubbliche o private aventi finalità simili o complementari con le proprie;
- h. aderisce ad altri organismi pubblici o privati che si prefiggano i medesimi scopi o finalità affini o complementari, comunque non contrastanti con le proprie, in diversi ambiti d'intervento.

M3V non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO III

SOCI

Art. 8 – Soci: ammissione, tessera

Possono essere soci di M3V le persone fisiche e giuridiche che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari e sostenitori).

Possono essere soci di M3V le persone fisiche o giuridiche che dimostrino un serio interesse per le finalità di M3V, non abbiano scopi di propaganda politica, partitica, confessionale o altro, non abbiano riportato condanne penali o amministrative gravi.

L'adesione a M3V avviene mediante il pagamento integrale della quota annua minima associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal consiglio direttivo. L'adesione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'iscrizione non comporta per il socio altri obblighi di finanziamento o di esborso.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Il versamento della quota annuale non è in qualsiasi modo rivalutabile.

Ad ogni socio verrà consegnata la tessera sociale, nella quale saranno riportate la denominazione e il logo di M3V, le generalità del socio, il numero progressivo e la categoria e la firma del Presidente. Sulla tessera, la firma del Presidente segnalerà il pagamento della quota annuale e avrà valore di ricevuta dell'avvenuto pagamento. Senza tale sottoscrizione da parte del Presidente la tessera è priva di validità annuale.

Art. 9 – Soci: categorie

I soci di M3V possono essere soci fondatori, ordinari, sostenitori o onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo di M3V

Sono soci ordinari tutti coloro che, fattane richiesta, saranno ammessi alla qualifica di socio secondo le regole stabilite dal presente statuto, versando la quota associativa stabilita.

I soci sostenitori sono quelli che versano annualmente un importo a titolo di quota associativa almeno doppio rispetto all'ordinario.

Il consiglio direttivo propone ai cittadini del Triveneto che si siano distinti nel perseguimento delle finalità di M3V o in attività attinenti la qualifica di socio onorario.

Art. 10 – Soci: diritti

Tutti i soci hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita di M3V e, in particolare a:

- partecipare alle assemblee dei soci;
- partecipare a e a fruire di tutte le attività e le iniziative sociali, secondo le modalità stabilite dal
- consiglio direttivo;
- ricevere le eventuali pubblicazioni di M3V;
- fregiarsi dell'eventuale distintivo con il logo di M3V;

Tutti i soci persone fisiche maggiorenni ovvero i soci che siano persone giuridiche hanno diritto di voto nell'assemblea:

- per l'approvazione di tutti gli atti di competenza dell'assemblea stessa;
- per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti;
- per la nomina degli organi sociali di M3V.

L'elettorato passivo alle cariche sociali è riservato ai soci che siano persone fisiche maggiorenni.

Art. 11 – Soci: doveri

Ogni socio che entra a far parte di M3V ne approva incondizionatamente lo statuto.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

La qualifica di socio è strettamente personale e non è cedibile a terzi.

Art. 12 – Soci: cessazione

La qualifica di socio si perde per morosità, per esclusione, per recesso, per decesso o per interdizione.

L'esclusione per morosità, applicabile ai soci non onorari, avviene per mancato versamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno. In tal caso non occorre alcuna deliberazione da parte degli organi associativi

L'esclusione è invece deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio che danneggia materialmente o moralmente M3V, con decisione motivata.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio e in qualsiasi momento.

L'interdizione si intende tale a seguito di sentenza da parte dell'autorità giudiziaria.

In caso di cessazione della qualifica di socio, il socio uscente non ha diritto alla restituzione di alcun importo versato a qualsiasi titolo a M3V.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 13 - Organi sociali

Sono organi sociali di M3V:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio direttivo;
- c. il presidente.
- d. Il vicepresidente
- e. il tesoriere

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14 – Assemblea dei soci: composizione e convocazione

L'assemblea dei soci di M3V è costituita da tutti i soci di M3V

L'assemblea viene convocata dal presidente nei seguenti casi:

- a. su richiesta di almeno un terzo dei soci, che specifichino l'ordine del giorno proposto;
- b. su richiesta di almeno tre membri del consiglio direttivo, che specifichino l'ordine del giorno proposto;

- C. su conforme delibera del consiglio direttivo, che ne individua l'ordine del giorno, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione della relazione e del bilancio consuntivi dell'anno precedente e per la discussione del programma annuale.

L'indizione avviene tramite avviso scritto inviato alla casella di posta elettronica (oppure, in mancanza di questa, al domicilio) di ciascun socio, indicante:

1. il luogo di svolgimento, nel territorio della macroregione Triveneto;
2. il giorno e l'ora, sia in prima che in seconda convocazione;
3. la proposta di ordine del giorno;

e contenente anche un modulo per l'esercizio della delega, in conformità a quanto stabilito dallo statuto.

L'avviso di indizione dell'assemblea deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa.

Art. 15 – Assemblea dei soci: svolgimento

All'assemblea di M3V hanno diritto di partecipare tutti i soci.

Hanno diritto di voto i soli soci persone fisiche maggiorenni e i soci persone giuridiche in regola con il versamento della quota sociale annua.

L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti.

Ad ogni socio avente diritto spetta un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad un altro socio avente diritto di voto. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per le delibere di modifica statutaria occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto presenti. Per le deliberazioni di scioglimento di M3V e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di tutti i soci aventi diritto al voto presenti.

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente oppure, in terza alternativa, da un consigliere delegato da uno dei due precedenti.

Il presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Il presidente nomina fra i soci un segretario e, se lo reputa opportuno, due scrutatori.

Il segretario redige seduta stante un verbale della seduta, approvato al termine della seduta stessa dall'assemblea e firmato da egli stesso e dal presidente.

Art. 16 – Assemblea dei soci: compiti e funzioni

L'assemblea dei soci di M3V è l'organo sovrano di M3V stessa ed è suo compito:

- a. eleggere fra i soci persone fisiche maggiorenni i membri del consiglio direttivo ed eventualmente provvedere alla successiva sostituzione dei consiglieri sottoposti a mozione di sfiducia da parte della maggioranza del consiglio direttivo e/o dai $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto;
- b. eleggere, unicamente in sede di costituzione dell'associazione, il presidente, il vicepresidente ed il tesoriere, tra i membri eletti del consiglio direttivo;
- c. approvare la relazione e il bilancio consuntivi;

- d. deliberare sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita di M3V stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- e. deliberare l'eventuale scioglimento e liquidazione di M3V e la conseguente devoluzione del suo patrimonio, secondo quanto stabilito dallo statuto;
- f. apportare eventuali modifiche allo statuto;
- g. approvare eventuali regolamenti.

Art. 17 – Consiglio direttivo: composizione

Il consiglio direttivo è composto da sei membri, eletti dall'assemblea fra i soci persone fisiche maggiorenni.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il mandato termina il 31 dicembre dell'anno di scadenza.

In caso di impedimento per qualsiasi motivo alla continuazione nella carica di un membro del consiglio direttivo, subentra il primo dei non eletti, che resta in carica per lo stesso periodo residuo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere a cui è subentrato. Se ciò non fosse possibile, il consiglio stesso, con votazione a maggioranza dei rimanenti, individua l'eventuale sostituto che, previa accettazione, entra a far parte del consiglio direttivo. Chi viene eletto in luogo del consigliere sostituito dura in carica per lo stesso periodo residuo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Art. 18 – Consiglio direttivo: convocazione

Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente almeno una volta l'anno, per la predisposizione degli atti assembleari, ovvero ogniqualvolta egli lo ritenga necessario, ovvero su richiesta scritta di almeno due suoi componenti. L'avviso scritto di convocazione, recante il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, deve essere spedito alla casella di posta elettronica di ciascun consigliere almeno sette giorni prima della data fissata. Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art. 19 – Consiglio direttivo: funzionamento

Per la validità delle sedute del consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente oppure, in terza alternativa, da un consigliere delegato da uno dei due precedenti.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. L'espressione di astensione si computa come voto negativo. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Uno dei consiglieri funge da segretario e redige seduta stante il verbale della seduta, firmato da egli stesso e dal presidente.

Dalla nomina a membro del consiglio direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio (esclusi i costi per i trasporti necessari per recarsi alle sedute del consiglio stesso).

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque sia pari o superiore alla metà del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 20 – Consiglio direttivo: compiti e funzioni

Il consiglio direttivo amministra e provvede alla gestione ordinaria e straordinaria di M3V,

secondo gli indirizzi individuati dall'assemblea dei soci, nulla escluso ed eccettuato fatto salvo quanto esplicitamente riservato dalla legge o dallo statuto agli altri organi sociali.

Fra l'altro, il consiglio direttivo provvede:

1. ad eleggere all'interno dei propri membri il presidente, il vicepresidente ed il tesoriere e provvedere all'eventuale sostituzione degli stessi con altri membri del consiglio direttivo;
2. alla predisposizione annuale della bozza di relazione e di bilancio consuntivi, da sottoporre all'assemblea;
3. alla predisposizione del programma annuale;
4. all'adozione di tutti gli atti necessari o opportuni per lo svolgimento del programma annuale o per iniziative previste o comunque contemplate dal programma stesso e previste dallo statuto;
5. a determinare l'ammontare delle quote associative annuali ordinaria e di sostenitore;
6. alla gestione completa ed autonoma dello spazio web (sito internet e forum) di proprietà di M3V, decidendo a tal proposito l'assegnazione di eventuali cariche virtuali (cd: "Membro dello Staff di M3V") a persone fisiche o giuridiche che possono anche non rivestire la qualifica di socio;
7. a deliberare sull'impiego delle entrate, sull'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobiliari, l'accettazione di eredità, legati o donazioni (previe le necessarie autorizzazioni di legge);
8. a nominare fra i propri membri o fra gli altri soci eventuali comitati promotori di iniziative sociali;
9. a reperire, oltre alle quote sociali, ulteriori fondi per lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli scopi sociali;
10. a predisporre eventuali regolamenti;
11. all'esclusione del socio che danneggi moralmente o materialmente M3V.

Il consiglio direttivo può delegare una o più delle sue funzioni al presidente.

Art. 21 – Presidente e Vicepresidente

Il presidente, eletto dal consiglio direttivo all'interno dei propri membri, è il legale rappresentante di M3V di fronte a terzi e in giudizio, fermo restando le responsabilità individuali dei soci.

Il vicepresidente è anch'esso eletto dal consiglio direttivo all'interno dei propri membri e, in mancanza del presidente, ne svolge le funzioni. Presidente e/o Vicepresidente possono delegare occasionalmente la rappresentanza di M3V di fronte a terzi ad un altro consigliere.

Al presidente compete la firma sociale. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

I mandati di presidente e vicepresidente coincidono con quello del consiglio direttivo. Presidente e Vicepresidente sono rieleggibili.

Il Presidente:

- a. convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo;
- b. cura la predisposizione delle bozze di programma annuale, di relazione e di bilancio consuntivo, da sottoporre al consiglio direttivo e all'assemblea dei soci;
- c. provvede all'organizzazione e alla realizzazione delle attività sociali, sulla base del programma annuale e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d. cura e provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo;
- e. verifica e controlla il buon andamento amministrativo di M3V e provvede a quanto necessario per assicurarne la continuità amministrativa;

- f. verifica l'osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità;
- g. in caso di necessità e urgenza adotta atti di competenza del consiglio direttivo, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato;

In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni o i suoi compiti, come detto, vengono svolti dal vicepresidente, che ha l'obbligo, qualora l'assenza o l'impedimento permangano, di convocare quanto prima il consiglio direttivo, per l'elezione di un nuovo presidente, che dura in carica fino al termine del mandato del consiglio direttivo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del vicepresidente, il presidente ha l'obbligo di convocare quanto prima il consiglio direttivo, per l'elezione di un nuovo vicepresidente, che dura in carica fino al termine del mandato del consiglio direttivo.

Art. 22 – Tesoriere

Il tesoriere, eletto dal consiglio direttivo all'interno dei propri membri, cura ed amministra gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari di M3V.

Il Tesoriere

1. movimenta i conti bancari e postali e i depositi di valori di qualsiasi tipo di M3V;
2. cura la gestione del patrimonio e provvede direttamente o tramite affidamento a studio professionale esterno alla tenuta della contabilità, effettuando le relative verifiche.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del tesoriere, il presidente ha l'obbligo di convocare quanto prima il consiglio direttivo, per l'elezione di un nuovo tesoriere, che dura in carica fino al termine del mandato del consiglio direttivo.

TITOLO V

PATRIMONIO ED ENTRATE; RINVIO

Art. 23 – Patrimonio

Il patrimonio di M3V è costituito:

- da tutti i beni mobili e immobili e dai valori di qualsiasi specie che a qualsiasi titolo pervengano a M3V;
- dagli avanzi netti di gestione, destinati alle finalità istituzionali;
- da fondi di riserva ordinaria e straordinaria;
- dalle somme accantonate per scopi diversi da quelli dei fondi precedenti, fino a quando non siano state erogate.

Art. 24 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

Il consiglio direttivo deve predisporre la bozza di bilancio consuntivo con la relativa relazione un mese prima della data fissata per la loro discussione da parte dell'assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci deve approvare la relazione e il bilancio consuntivi entro il 30 aprile di ogni anno ovvero entro altro termine precedente disposto dalla legge.

I bilanci devono restare depositati presso la sede di M3V nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci e di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta pervengano a M3V a spese del richiedente.

Art. 25 – Entrate

Costituiscono fonte di entrate per M3V

- i versamenti dei soci a titolo di quota d'iscrizione annuale;
- altri versamenti o liberalità dei soci;
- sovvenzioni, finanziamenti e contributi regionali, statali, europei o comunque di organismi pubblici nazionali o internazionali;
- sovvenzioni e finanziamenti di aziende, fondazioni, altre associazioni, o comunque di altri privati singoli o organismi privati;
- interessi attivi ed eventuali rendite patrimoniali o finanziarie;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi derivanti dall'esercizio delle attività sociali.

Art. 26 – Avanzi di gestione

M3V non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di M3V stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura. M3V ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, fondi o beni ai soci e a coloro che a qualsiasi titolo operino in M3V o ne facciano parte.

Art. 27 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo la risoluzione della controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale, da nominarsi tramite la Camera Arbitrale di Vicenza, con le modalità di cui al procedimento arbitrale disciplinato da Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale, approvati con delibera di Giunta n. 288 del 22/06/2004 e delibera del Consiglio n. 9 del 27/06/2006, ai sensi del Codice di Procedura Civile artt. 806 e segg., della L. n. 580/1993 (art. 2), del D. Lgs. 17/01/2003 n. 5 (diritto societario) e del D. Lgs. 02/03/2006.

Art. 28 – Rinvio al codice civile

Per quanto non previsto valgono le norme del Codice Civile in materia e le altre disposizioni di legge, per quanto applicabili.